



Prot. (vedere oggetto PEC)  
Data (riportata nella firma digitale)

**Spett.le**

**REGIONE MARCHE  
P.F. Industria Artigianato Commercio e  
Internazionalizzazione**

**Via Tiziano, 44  
60125 Ancona**

**PEC: regione.marche.intercom@emarche.it**

**OGGETTO: Art. 15 Regolamento Regionale n. 1 del 2 marzo 2015 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n.27) – richiesta confronto nell'ambito del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti.**

Con la presente, nell'ambito del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti, si richiede un confronto sull'applicazione della vigente normativa regionale in materia di commercio circa la disciplina degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 1/2015.

Premesso che non si ritiene rilevante ai fini della determinazione del regime abilitativo applicabile all'esercizio la possibilità di ritiro diretto della merce da parte del cliente, si presume che i seguenti prodotti possano essere ricompresi nelle merci di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 15 del citato regolamento regionale (materiale per l'edilizia e la ferramenta):

- materiale elettrico, comprese le apparecchiature installabili negli edifici (es.: citofoni, videocitofoni, sistemi di allarme, antenne ed impianti satellitari), fatta eccezione per gli elementi di arredo interno (es.: appliques, lampadari);
- tende solari fisse esterne, relativi accessori per il montaggio e altre schermature solari rientranti nelle detrazioni fiscali di cui al c.d. econbonus (cfr. circolare dell'agenzia delle entrate n. 15/2018);
- colori, vernici, carte da parati, pennelli;
- viti, bulloni, altri elementi ed utensili di dimensioni ridotte.

Si presume altresì che, pur in assenza di esplicito richiamo da parte della vigente normativa regionale, i cosiddetti prodotti complementari o accessori, quali materiali di consumo, utensili, elementi ed altri componenti necessari o impiegati nei lavori edili o nelle installazioni di prodotti già compresi nell'elenco di cui al citato art. 15, possano comunque rientrare nell'alveo di detto elenco.

Resta inteso che gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita possono destinare ad altri prodotti, diversi da quelli sopra descritti, una quota non superiore al 20% della superficie di vendita così come determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del



regolamento regionale n. 1/2015, ovvero applicando le riduzioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Dott. Giuliano Giordani  
Responsabile UO Commercio  
COMUNE DI ANCONA

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  
445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

arch. Claudio Centanni  
Dirigente SUI Edilizia Residenziale Privata  
Commercio Patrimonio  
COMUNE DI ANCONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28  
dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa